**CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE DI GRADUATORIE CONCORSUALI IN CORSO DI VALIDITÀ DELL’ARER**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Alla data della protocollazione del documento elettronico da parte dell’ARER,

**TRA**

l’Azienda regionale per l'edilizia residenziale della Valle d’Aosta, di seguito più brevemente denominata “ARER”, con sede in Aosta, Via Cesare Battisti n. 13 – C.F. e P.IVA 00061400073, nella persona del Direttore, Manuele AMATEIS, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 28 luglio 2022;

**E**

il Comune di Valtournenche, di seguito più brevemente denominato “Comune” con sede in Valtournenche (AO), Piazza della Chiesa n. 1 – C.F 81002630077 P.IVA 00415160076 – , nella persona del Segretario comunale, sig. René REY;

**PREMESSO CHE**

* la Legge regionale del 23 luglio 2010, n. 22 recante “*Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale n. 45 del 23 ottobre 1995, e di altre leggi in materia di personale*”:
* all’art. 1, c. 1, stabilisce che “*La presente legge definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative e disciplina i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze dei predetti enti, nel rispetto della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa.* (…) *Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, inoltre, all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) - Agence régionale pour le logement e al relativo personale, nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico*”;
* all’articolo 41, comma 11, dispone che *“i requisiti di accesso, le modalità e i criteri di reclutamento del personale degli enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono disciplinati con regolamento regionale*.”;
* il Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull’accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), all’articolo 6, prevede che “*Gli enti di cui all'articolo 1, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato, qualora non abbiano proprie graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, possono utilizzare, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale, la graduatoria di un altro ente di cui all’articolo 1, previa stipula di apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali. In tali casi, la rinuncia all’assunzione non determina conseguenze sulla collocazione in graduatoria.”*;
* con nota dell’11 luglio 2022 assunta agli atti con il protocollo n. 5085/II.01 del 12/07/2022, il Comune di Valtournenche ha richiesto all’ARER di attivare una convenzione per l’utilizzo delle graduatorie di concorso di validità;

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Premesse**

1. Quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 - Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo da parte del Comune di graduatorie in corso di validità dell’ARER ai fini dell’assunzione di personale.

**Art. 3 - Disposizioni attuative**

1. Nel caso in cui non abbia graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, il Comune può attingere a graduatorie dell’ARER in corso di validità.
2. In base al proprio fabbisogno formalmente approvato, il Comune comunica all’ARER che intende procedere ad assunzione di personale in applicazione del comma 1 del presente articolo.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2 il Comune indica categoria, posizione economica e profilo professionale, nonché il numero di unità di personale che intende assumere, precisando se trattasi di assunzioni a tempo determinato o indeterminato ed indicando la/le procedura/e concorsuale/i dalla/e cui graduatoria/e in corso di validità intende attingere.
4. A seguito della formale richiesta di cui al comma 2, l’ARER trasmette la/le graduatoria/e di cui al comma 3, precisando il nominativo del soggetto che risulta, alla data della richiesta, primo in graduatoria e fornendone i contatti, unitamente a quelli di tutti i soggetti assumibili.
5. Il Comune scorre la/le graduatoria/e in base al punteggio e a seguito di accettazione formale di assunzione da parte del primo soggetto disponibile, comunica all’ARER il suo nominativo.
6. In caso di assunzione a tempo indeterminato, il soggetto assunto dal Comune viene depennato dalla graduatoria.
7. In caso di assunzione a tempo determinato, il Comune comunica all’ARER la durata del contratto e la tiene tempestivamente aggiornata in caso di eventuali proroghe o rinnovi del contratto stesso.
8. La rinuncia all’assunzione presso il Comune non determina in nessun caso conseguenze sulla collocazione in graduatoria.

**Art. 4 - Esclusioni**

1. La presente convenzione non trova applicazione nel caso in cui la richiesta di cui all’art. 3 del Comune pregiudichi l’ARER nel suo fabbisogno di personale già formalmente approvato.

**Art. 5 - Decorrenza e durata**

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni con decorrenza dalla data della protocollazione da parte dell’ARER, previa sottoscrizione delle parti con firma digitale. L’ARER comunica al Comune il numero e la data del protocollo.
2. La convenzione è tacitamente rinnovata per egual periodo, salvo disdetta da comunicarsi via PEC almeno un anno prima della data di scadenza della convenzione o del suo rinnovo.

**Art. 6 - Modifica della convenzione**

1. La presente convenzione potrà essere oggetto di modificazione in accordo tra le parti.

**Art. 7 - Rapporti finanziari**

1. A seguito dell’utilizzo della graduatoria sarà rimborsata all’ARER una parte dei costi sostenuti.
2. Il costo totale sostenuto per l’espletamento del concorso sarà suddiviso per il numero degli idonei della graduatoria e tale somma sarà rimborsata sulla base del numero di unità di personale usufruito.
3. Nel caso in cui costo calcolato con le modalità di cui al punto 2 risultasse inferiore, all’ARER dovrà comunque essere rimborsato un importo minimo di € 800,00 per ogni unità di personale assunta.

**Art. 8 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle norme del codice civile in quanto applicabili, alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione e ai singoli regolamenti di funzionamento.

**Art. 9 - Clausola di reciprocità**

1. Le disposizioni di cui alla presente convenzione valgono anche nel caso in cui l’ARER intenda utilizzare graduatorie in corso di validità del Comune di Valtournenche.

**Art. 10 - Spese contrattuali**

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso e ad imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’art. 2 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972.
2. Tutti gli oneri connessi alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dell’Ente richiedente.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| per l’ARER della Valle d’AostaIL DIRETTORE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(documento firmato digitalmente)* |  | per il Comune di ValtournencheIL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(documento firmato digitalmente)* |